

Pubblicato il 28/07/2026

N. 00575/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00070/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 70 del 2024, proposto dall'associazione Accessibilità & Eventi Deaf APS ETS, in persona del legale rappresentante in carica, in relazione alla procedura CUP C99I2300133001, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Cocola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L'Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi APS ETS, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Alice Turchetta e Giulia Boldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso lo studio dell'avvocato Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;

3punto6 s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Emanuele Gallo e Chiara Siccardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri n. 40;

Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo ETS e Segni di Integrazione Abruzzo società cooperativa sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione della Giunta Regionale n. DPG023/224 del 29 dicembre 2023, pubblicata in data 2 gennaio 2024, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse di soggetti del terzo settore alla co-progettazione di interventi sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e in lingua dei segni tattile (LIST) e di sottotitolazione nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione approvato con determinazione n. DPG023/174 del 10/11/2023. Approvazione esiti. Accertamento risorse e impegno di spesa CUP C99I23001330001”;
- di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, della 3punto6 s.r.l. e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi APS ETS;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 74 e 120 del codice del processo amministrativo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2026 la dott.ssa Rosanna Perilli;

Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con determinazione dirigenziale n. DPG023/174 del 10 novembre 2023 la Regione Abruzzo ha approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse, da parte degli enti del terzo settore (ETS), “alla co-progettazione di interventi sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e in lingua dei segni tattile (LIST) e di sottotitolazione nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione”, da finanziare con le risorse del “Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia”, istituito dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Hanno presentato l'istanza di candidatura le associazioni di promozione sociale (APS) Accessibilità & Eventi Deaf ed Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi nonché la società cooperativa sociale Segni di Integrazione Abruzzo.

All'esito della valutazione delle proposte progettuali, la Commissione ha attribuito 47 punti al progetto dell'APS Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, 41 punti al progetto dell'APS Accessibilità & Eventi Deaf e 39 punti al progetto della società cooperativa sociale Segni di Integrazione Abruzzo.

Con determinazione dirigenziale n. DPG023/224 del 29 dicembre 2023, pubblicata in data 2 gennaio 2024, la Regione Abruzzo ha approvato gli atti della procedura e ha disposto l'avvio dell'attività di co-progettazione con l'APS Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi.

1.1. Con ricorso notificato il 12-13 febbraio 2024 e depositato il 27 febbraio 2024, l'APS Accessibilità & Eventi Deaf, seconda classificata nella graduatoria di merito, ha domandato l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale della Regione Abruzzo n. DPG023/224 del 29 dicembre 2023, con conseguente declaratoria di inefficacia dei contratti e

degli accordi di co-progettazione eventualmente stipulati con l'APS Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, nonché il risarcimento del danno in forma specifica, mediante approvazione del proprio progetto e avvio dell'attività di co-progettazione ovvero mediante subentro nell'attività di co-progettazione eventualmente già avviata.

In particolare, l'associazione ricorrente lamenta la mancata esclusione dell'istanza di candidatura presentata dall'APS Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, per i seguenti motivi:

- a) per contenere l'indicazione, come *partner* di progetto, di due soggetti che non posseggono i requisiti di cui all'articolo 4 dell'avviso pubblico e per essere stata sottoscritta da un soggetto privo del relativo potere (primo motivo);
- b) per contenere l'indicazione di un costo dell'intervento superiore all'importo massimo finanziabile (secondo motivo);
- c) per contenere una proposta progettuale incompleta (terzo motivo);
- d) per non contenere la dichiarazione della sussistenza di una situazione di conflitto di interessi con la Regione Abruzzo (quarto motivo).

In via subordinata, l'associazione ricorrente ha censurato, sotto plurimi profili, la valutazione della proposta progettuale presentata dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (quinto motivo).

1.2. Hanno resistito al ricorso la Regione Abruzzo, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi e la società 3punto6 a r.l.

1.3. Con ordinanza n. 51 del 14 marzo 2024 il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare per carenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

1.4. In vista della trattazione del merito del ricorso, l'associazione ricorrente ha depositato una memoria e una memoria di replica, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi ha depositato documenti, una memoria e una memoria di replica (nella quale ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardiva notificazione oltre il termine decadenziale di cui all'articolo 120,

comma 2, del codice del processo amministrativo) e la società 3punto6 a r.l. ha depositato documenti e una memoria di replica.

1.5. All'udienza pubblica del 10 luglio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

2. In applicazione dei principi di economia dei mezzi processuali e di effettività della tutela, il Collegio ritiene di potersi esimere dalla trattazione della questione preliminare di irricevibilità del ricorso, eccepita dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi solo con la memoria di replica depositata in data 19 giugno 2026, in ragione dell'evidente infondatezza del ricorso.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

3.1. Secondo la parte ricorrente, il progetto preliminare denominato "AccesSordi" sarebbe stato presentato da un raggruppamento composto da tre soggetti (l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi APS, la società 3punto6 a r.l. e il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo ETS), due dei quali non posseggono i requisiti di partecipazione richiesti dall'articolo 4 dell'avviso pubblico in capo a ciascun componente del raggruppamento; in particolare, la società 3punto6 a r.l. non appartiene, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al novero degli enti del terzo settore, mentre il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo ETS non avrebbe dimostrato, mediante la produzione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo, il perseguimento di uno scopo sociale afferente ai temi della disabilità.

Sicché, ai sensi dell'articolo 7 dell'avviso pubblico, la domanda dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi avrebbe dovuto essere considerata inammissibile, in quanto proposta da un soggetto privo dei requisiti di partecipazione.

3.2. L'articolo 4 dell'avviso pubblico individua, quali soggetti ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse, esclusivamente gli enti del

terzo settore (ETS), anche nella forma associata dei raggruppamenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

3.3. La parte ricorrente ritiene che l'indicazione, contenuta nel Formulario di Progetto presentato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (Allegato B), della società 3punto6 a r.l. e del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo ETS come “*partner* di progetto” nonché la compilazione, da parte di detti *partner*, della “Dichiarazione di intenti in caso di partenariato” (Allegato C) dimostrino che la partecipazione dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi sia avvenuta in forma associata.

Secondo la parte ricorrente, tale circostanza sarebbe, altresì, suffragata dal chiarimento reso in data 1 dicembre 2023, con il quale la Regione Abruzzo ha specificato che “Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse in esito al presente Avviso i soggetti del Terzo Settore, anche costituiti in raggruppamenti” in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 dell'avviso.

3.4. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la *lex specialis* non autorizza alcuna assimilazione tra soggetto partecipante in forma di raggruppamento e *partner* di progetto, né, tantomeno, ricollega la natura di soggetto partecipante in forma associata alla mera presentazione dell'allegato C: come si evince chiaramente dall'ultimo periodo dell'articolo 4 dell'avviso, la “Dichiarazione di Intenti in caso di partenariato” si riferisce, infatti, al costituendo partenariato pubblico-privato, che rappresenta l'essenza del modello collaborativo della co-progettazione disciplinato dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 2017, e non ai soggetti che partecipano in forma di raggruppamento.

Dal formulario contenuto nel modello dell'Allegato C si evince, altresì, che la dichiarazione relativa alla previsione di uno scopo statutario afferente alla disabilità è espressamente riservata alle sole organizzazioni del terzo settore.

3.5. La partecipazione in forma associata non può essere ricollegata neppure alla qualificazione - contenuta nel Formulário di Progetto (Allegato B) presentato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi - della 3punto6 s.r.l. e del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo ETS come “*partner* di progetto”, atteso che l'espressione *partner* è atecnica e polisemica, ben potendo riferirsi sia ad un soggetto associato che ad un soggetto che, senza essere associato, assume un ruolo di mera collaborazione.

3.6. A fronte di un dubbio interpretativo in materia di procedure competitive, deve essere, comunque, preferita l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione dei concorrenti, per cui i soggetti indicati, nel Formulário di Progetto (Allegato B) presentato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, come *partner* di progetto devono essere qualificati come collaboratori.

3.7. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, tale interpretazione sostanzialista dell'avviso pubblico non risulta affatto smentita dai chiarimenti resi in data 1 dicembre 2023, con i quali la Regione si limita a confermare che la *lex specialis* distingue la partecipazione singola dalla partecipazione in forma associata esclusivamente sulla scorta del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 4 dell'avviso, in modo che, se tutti i soggetti indicati nella manifestazione di interesse li possiedono, la partecipazione dovrà considerarsi effettuata in forma associata, mentre, se tali requisiti sono posseduti solo dal soggetto che ha presentato il progetto preliminare, questi - come è avvenuto nella presente fattispecie - sarà ammesso a partecipare in forma singola.

3.8. L'interpretazione formalistica e restrittiva prospettata dalla parte ricorrente, oltre a non risultare compatibile con l'impostazione sostanzialistica che caratterizza la *lex specialis*, si pone, altresì, in contrasto con il principio di sussidiarietà enunciato dall'articolo 118, comma quarto, della Costituzione, di cui la co-progettazione degli interventi sociali rappresenta uno dei principali modelli attuativi, e con lo scopo espressamente enunciato nell'articolo 2

dell'avviso pubblico, che è quello di “individuare l'Ente del Terzo Settore (ETS) con specifiche competenze ed esperienza, a cui affidare la realizzazione degli interventi sulla base del progetto definitivo che verrà perfezionato in fase di co-progettazione”.

3.9. Deve, perciò, ritenersi che l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi abbia partecipato alla procedura competitiva in forma singola e sia stato correttamente ammesso, siccome in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dall'articolo 4 della *lex specialis*.

La partecipazione in forma singola dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi esclude, infatti, in radice che la 3punto6 s.r.l. e il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo ETS debbano possedere in proprio i medesimi requisiti di partecipazione.

3.10. Il primo motivo di ricorso è infondato anche nella parte in cui contesta la mancata esclusione dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, per aver presentato una manifestazione di interesse non sottoscritta da un soggetto munito del relativo potere.

La delega e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegate al Formulario di Progetto (Allegato B) sono, invero, idonee a provare che l'istanza è stata sottoscritta da un soggetto all'uopo autorizzato dal legale rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi.

4. Deve, altresì, ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso.

4.1. Nonostante la presenza di alcune imprecisioni, il Piano finanziario che l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi ha presentato nell'ambito del Formulario di Progetto (Allegato B) si rivela coerente con l'articolo 7 dell'avviso pubblico, il quale, dopo aver enunciato i sotto-criteri relativi al criterio di valutazione del piano finanziario, prevede che le eventuali proposte migliorative contenute nel progetto preliminare dovranno, comunque, essere realizzate con mezzi e risorse propri dell'aggiudicatario “senza maggiori oneri a carico dell'Amministrazione regionale”.

La logica collaborativa sottesa alla co-progettazione degli interventi del *welfare* locale si discosta sensibilmente dalla logica competitiva che caratterizza gli appalti di servizi pubblici, per cui, a differenza di quest'ultima, non è incentrata sul risparmio di spesa, ma sulla valutazione multidimensionale delle capacità che l'ETS mette in campo per la realizzazione degli interventi oggetto di co-programmazione. Sicché, è necessario fissare la soglia del finanziamento pubblico, al di sotto della quale il progetto non merita neppure di essere preso in considerazione, ma non quella del finanziamento privato, atteso che la complessiva attendibilità della proposta progettuale deve essere desunta, come richiesto dall'articolo 2 dell'avviso pubblico, dalle specifiche competenze e dall'esperienza di ciascun ETS.

4.2. Alla luce della *lex specialis*, si rivela, pertanto, errata la tesi della parte ricorrente, per cui “la Regione dovrebbe provvedere con le sue finanze alla copertura dei costi che superano la dotazione finanziaria prevista, provocando un pacifico danno erariale”, dal momento che la Regione erogherà all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi esclusivamente la somma di euro 316.902,00, assegnatale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 ottobre 2023, con conseguente accollo di tutti gli interventi migliorativi, ancorché non espressamente dichiarati come oggetto di co-finanziamento, da parte dell'ETS.

4.3. L'avviso pubblico non contempla, infatti, lo sforamento della dotazione finanziaria quale causa di esclusione della manifestazione di interesse alla realizzazione del progetto, per cui la Regione Abruzzo si è correttamente limitata a valutare la globale attendibilità del piano finanziario presentato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi.

5. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

5.1. Le incompletezze del Formulario di Progetto (Allegato B), denunciate dalla parte ricorrente con riferimento alla mancata illustrazione dei “risultati attesi”, della complementarietà delle azioni proposte con altri interventi e dispositivi attivi sul territorio nonché della durata del progetto, non sono

idonee a determinare l'inammissibilità dell'istanza di candidatura proposta dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi.

L'articolo 6 dell'avviso pubblico prevede, infatti, quale motivo di esclusione dell'istanza di candidatura, la mancanza dei documenti da allegare e non già l'incompletezza dei documenti allegati.

6. Deve, altresì, ritenersi infondato il quarto motivo di ricorso, con il quale è stata censurata la partecipazione alla procedura dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, per avere lo stesso collaborato con la Regione Abruzzo nella pregressa fase della co-programmazione degli interventi per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.

6.1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Codice dei contratti pubblici non si applica agli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dal momento che i modelli organizzativi di amministrazione condivisa, utilizzati per la realizzazione di attività a spiccata valenza sociale, sono privi di rapporti sinallagmatici; essi devono essere, tuttavia, utilizzati nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e del risultato.

Sicché, per individuare la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi tra i soggetti coinvolti in tali modelli organizzativi, non è sufficiente fare riferimento all'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale configura degli obblighi di astensione e di segnalazione a carico del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici coinvolti, ma occorre fare riferimento, in virtù del predetto richiamo ai principi di parità di trattamento, di trasparenza e del risultato, anche all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, il quale configura la situazione di conflitto di interessi in capo a qualsiasi soggetto che interviene con compiti funzionali in una procedura di aggiudicazione e presuppone la sussistenza di un interesse finanziario, economico o personale dello stesso, diretto o

indiretto, che possa essere percepito come una minaccia all'imparzialità della pubblica amministrazione.

In attuazione dei principi della fiducia, di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, tale minaccia deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti "specifici e documentati" e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando l'interesse pubblico all'interesse privato.

6.2. La parte ricorrente si è limitata ad allegare la circostanza che l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, nell'incontro tenutosi in data 22 giugno 2023, ha collaborato con la Regione Abruzzo, nella fase propedeutica della co-programmazione, per individuare i requisiti progettuali e gli obiettivi da porre a fondamento dell'avviso pubblico con il quale è stata avviata la procedura in oggetto.

6.3. Tale allegazione non è, tuttavia, idonea ad integrare una situazione di conflitto di interesse, dal momento che l'analisi propedeutica dei bisogni che caratterizza la fase della co-programmazione (nella quale l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi è stato coinvolto, siccome individuato, ai sensi del d.P.C.M. del 14 febbraio 2023, come l'ente del terzo settore maggiormente rappresentativo a livello locale) non è assimilabile alla predisposizione degli atti che costituiscono la *lex specialis* di una gara per l'affidamento di un servizio pubblico e, dunque, non crea alcun vantaggio all'ETS che vi abbia collaborato nella successiva fase della co-progettazione, la quale non è caratterizzata da logiche competitive ma esclusivamente dalla valorizzazione dei punti di forza degli ETS che vi partecipano.

La finalità sociale condivisa nella fase dell'individuazione partecipata dei bisogni, che caratterizza la co-programmazione, si pone, inoltre, in armonia e non in potenziale conflitto con la finalità sociale condivisa che caratterizza la fase successiva della co-progettazione, che è quella di concorrere alla concreta realizzazione dei progetti individuati nella fase programmatica.

6.4. Nelle fattispecie di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 2017 non si ravvisa, pertanto, un concreto rischio di compromissione della realizzazione dell'interesse sociale che l'amministrazione ha inteso perseguire in maniera condivisa con gli ETS, per cui non può ritenersi integrata - come richiesto per la configurabilità di una situazione di conflitto di interesse - la dimostrazione presuntiva che l'ETS possa subordinare il perseguimento dell'interesse pubblico al perseguimento del proprio interesse privato.

7. L'infondatezza di tutti i motivi che precedono, afferenti alla mancata esclusione dell'istanza di partecipazione dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, induce il Collegio ad escutere anche il quinto motivo, espressamente proposto in via subordinata, con il quale la parte ricorrente ha censurato la valutazione della proposta progettuale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi da parte della Commissione di valutazione.

7.1. In particolare, la parte ricorrente si duole:

a) della sopravvalutazione del *curriculum* dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, al quale la Commissione ha assegnato il punteggio di 5/10, e della sottovalutazione del proprio *curriculum*, al quale è stato assegnato il punteggio di 3/10; la parte ricorrente sostiene che, ove il sub criterio di valutazione relativo alla "Realizzazione di piattaforme/applicativi che consentono di facilitare l'accesso ai servizi sociosanitari e della P.A. e di mettere in comunicazione persone sorde e udenti attraverso le nuove tecnologie" dovesse intendersi come rivolto a premiare la fornitura diretta degli strumenti tecnologici, in assenza di tale requisito, nessun punteggio avrebbe dovuto essere attribuito alle proponenti, mentre, ove il medesimo criterio dovesse intendersi come rivolto a valutare il *curriculum* del soggetto che fornisce la piattaforma tecnologica, il confronto competitivo avrebbe dovuto premiare la società Veasyt a r.l. (indicata dalla parte ricorrente) e non la società 3punto6 a r.l. (indicata dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi);

b) della equiparazione della propria proposta progettuale preliminare a quella presentata dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, alle quali, per il sub criterio di valutazione relativo alla "Qualità complessiva della proposta, presentazione, pianificazione, metodologia, organizzazione, livello chiarezza, coerenza con finalità dell'Avviso, lavoro in rete, impatto potenziale del progetto; innovatività e strategie di comunicazione", è stato attribuito il medesimo punteggio di 19/20, nonostante l'asserita superiorità qualitativa della propria proposta, anche sotto il profilo della innovatività;

c) dell'erronea valutazione del Piano finanziario allegato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, al quale è stato attribuito il punteggio massimo di 5/5, nonostante gli errori e le incongruenze in esso contenute, già dedotte, quali cause di inammissibilità della domanda di partecipazione, con il secondo motivo di ricorso;

d) della carenza di motivazione nell'attribuzione dei punteggi.

7.2. Il quinto motivo di ricorso deve ritenersi in parte inammissibile e in parte infondato.

7.3. Il motivo è inammissibile poiché la società ricorrente si è limitata a sovrapporre la propria personale valutazione delle proposte progettuali a quella effettuata dalla Commissione, senza addurre, tuttavia, specifici profili di irragionevolezza tecnica del giudizio con il quale sono stati attribuiti i punteggi per i sub criteri qualitativi delle proposte.

Quanto alla valutazione del *curriculum*, la *lex specialis* è chiara nel riferire tale valutazione:

a) all'ETS che ha presentato la proposta progettuale, per cui la parte ricorrente non ha allegato alcun elemento dal quale dedurre che la Commissione abbia sopravvalutato l'ETS maggiormente rappresentativo per quanto riguarda la specifica disabilità, plausibilmente dotato delle specifiche competenze e dell'esperienza richieste dall'articolo 2 dell'avviso pubblico, ma si è limitata a confrontare i *curricula* della Veasty s.r.l. e della 3punto6 s.r.l. ed a

proporre una personale e differente valutazione su un confronto neppure richiesto dalla *lex specialis*;

b) alla proposta progettuale afferente alla realizzazione - e non alla fornitura diretta – delle piattaforme o degli applicativi volti a favorire l'accessibilità delle persone sorde ai servizi sociosanitari e pubblici.

Anche per quanto attiene alla valutazione qualitativa delle proposte progettuali, la ricorrente, in luogo di dedurre macroscopici errori ovvero profili di evidente irragionevolezza tecnica, si è limitata a proporre una propria metodologia di valutazione, con la quale ha conferito, contrariamente all'impostazione olistica della *lex specialis*, una rilevanza decisiva solo ad alcuni aspetti peculiari, isolatamente considerati, quali il numero delle ore del servizio garantite, le modalità di accesso alla piattaforma e il numero dei presidi delle pubbliche amministrazioni interessati dai servizi per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.

Per quanto riguarda, infine, la valutazione del Piano finanziario, la parte ricorrente non ha dimostrato come le spese indicate per la voce “Conferenze stampa”, l'errore di calcolo per le spese di Categoria D (in cui sono stati conteggiati appena 80 euro in meno) e la diversa distribuzione dei tetti massimi di spesa previsti per la retribuzione del personale abbiano effettivamente inciso sulla congruità dei costi dichiarati e sulla complessiva serietà del progetto preliminare presentato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi.

La parte ricorrente non ha, d'altro canto, allegato elementi idonei a dimostrare l'impossibilità di realizzare detto progetto sotto il profilo finanziario, ma si è limitata ad evidenziare la superiorità della propria proposta in relazione ai costi delle categorie A, D ed E, anche in considerazione della minore durata del proprio progetto rispetto a quello approvato.

A tal proposito, occorre sottolineare che l'articolo 7 dell'avviso pubblico, siccome ispirato alla logica non competitiva che caratterizza la procedura della co-progettazione, non include il fattore “tempo” tra gli elementi di

valutazione del processo collaborativo, ma si concentra sulla valorizzazione delle peculiarità e dei tratti distintivi degli ETS nonché degli approcci collaborativi da essi proposti nel progetto preliminare, sui quali la parte ricorrente non ha mosso specifiche contestazioni.

7.4. Il quinto motivo di ricorso è, altresì, infondato, per quanto riguarda il vizio di difetto di motivazione della valutazione delle proposte progettuali.

La compiutezza e la specificità dei criteri e dei sub criteri di valutazione contenuti nell'articolo 7 dell'avviso pubblico, a ciascuno dei quali è stato abbinato un punteggio numerico massimo da attribuire, rendono, infatti, sufficiente, ad integrare l'onere motivazionale della valutazione delle candidature, la mera attribuzione del punteggio numerico.

8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, nei confronti della Regione Abruzzo e delle controinteressate Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi APS e 3punto6 s.r.l., nella misura indicata nel dispositivo.

9.1. Non sono, invece, dovute le spese al Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo ETS ed alla società cooperativa Segni di Integrazione Abruzzo, in ragione della loro mancata costituzione in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente a rifondere alle parti costituite le spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori, di cui euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori in favore della Regione Abruzzo, euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori in favore della 3punto6 s.r.l. ed euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi APS ETS.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2026 con
l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Maria Colagrande, Consigliere

Rosanna Perilli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Rosanna Perilli

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO